

# SEMINARIO

"Il contrasto alle frodi finanziarie all'UE  
Strategie e strumenti di controllo"

**La Corte dei conti:  
irregolarità e frodi nei fondi strutturali**

Cons. Carlo Mancinelli

# Definizione di “Irregolarità”

- **Irregolarità** è “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio comunitario attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della Comunità o a causa di una spesa indebita”.

*(Regolamento del Consiglio 2988/95 del 18 dicembre 1995)*

# Definizione di “frode”

- Costituisce **frode**, lesiva degli interessi finanziari della Comunità, “qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione di fondi (con riguardo alle spese) o la diminuzione illegittima (con riguardo alle entrate) di risorse del bilancio generale delle Comunità europee”; o “alla mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico”...o “alla distrazione di tali fondi per fini diversi per cui sono stati concessi...o di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegue lo stesso effetto”.

*(art. 1.1 Convenzione Protezione Interessi Finanziari UE 26 luglio 1995)*

# Contesto Normativo

## ■ Trattato di Lisbona:

### – *Art. 310*

- L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'art. 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi dell'Unione.
- Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.

## – Art. 325

1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

■ I principi che derivano dall'art. 325 del TFUE (ex art. 280 Trattato CE) sono, pertanto, i seguenti:

- effettività
- assimilazione
- cooperazione

- In particolare, il principio dell'assimilazione permette di attribuire alla Corte dei conti, in campo "comunitario" (più correttamente, ora, dell'Unione Europea) le stesse funzioni di giudice degli equilibri di finanza pubblica e di responsabilità per danno alle finanze pubbliche che le competono nell'ordinamento nazionale.

- La Corte dei conti, a livello nazionale, opera nella duplice veste di Istituzione Superiore di Controllo e di Giudice Contabile/Finanziario, dotato, in questa seconda veste, di una funzione requirente e di una funzione giudicante.
- Il modello della Corte dei conti italiana è visto con estremo interesse dai paesi dell'Unione europea, che generalmente hanno strutture diverse per le due funzioni e che spesso affidano al giudice ordinario la tutela giurisdizionale contro le frodi al bilancio dell'Unione

# La funzione di controllo

- La Corte dei conti, in funzione di organo di controllo, è strutturata in Sezioni regionali e Sezioni ed Uffici centrali.
- Per quanto riguarda il controllo sui finanziamenti provenienti dall'Unione europea, rivestono particolare importanza soprattutto le Sezioni regionali di controllo, posto che gli enti gestori dei fondi comunitari sono innanzitutto le Regioni.
- In sede centrale, la principale articolazione in questo campo è la Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed Internazionali

# Altri Uffici di controllo

- Oltre alle Sezioni regionali ed alla Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali, si occupa di controllo sui fondi europei anche la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, articolata in Uffici di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, qualora le gestioni controllate coinvolgano anche cofinanziamenti europei

# La Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali

*(Estratto dell'art. 10 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione SS.RR. n. 14/2000 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19.6.2008)*

1. La sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali è presieduta da un presidente di sezione ed è composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza.
2. La sezione riferisce almeno annualmente al Parlamento:
  - a) sulla gestione dei fondi strutturali comunitari da parte delle amministrazioni e degli altri organismi con riferimento all'attuazione dei quadri comunitari di sostegno ed al rispetto dei principi definiti dall'Unione europea, con particolare riguardo agli interventi nelle aree depresse;
  - [b) ...]
  - c) sullo stato delle risorse della comunità di pertinenza nazionale e dei relativi sistemi di verifica;
  - d) sulla consistenza e sulle cause delle frodi ai danni della comunità e sulle relative misure preventive e repressive.

# La Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali

*(Continua)*

3. La sezione riceve da tutte le sezioni centrali e regionali di controllo segnalazione di atti di gestione contrastanti con norme o principi della Unione europea e può proporre al presidente della Corte di darne comunicazione, con relazione illustrativa, alla Corte dei conti europea e ai competenti organi dell'Unione. Il presidente della Corte, qualora accolga la proposta, approva la relazione illustrativa e dà indirizzi alla sezione per gli ulteriori adempimenti.
- 3-bis Il presidente della sezione è componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.
- 3-ter La sezione svolge, nel rispetto del programma annuale coordinato con le linee guida delle sezioni riunite ed in connessione con il programma della Corte dei conti europea, indagini specifiche sulla gestione dei fondi comunitari, anche in collaborazione con altre sezioni. La sezione, inoltre, svolge attività di controllo in cooperazione con la Corte dei conti europea e con le altre istituzioni superiori di controllo in attuazione di trattati, accordi e intese.

# Il controllo sui fondi europei

- Il controllo della Corte dei conti sui finanziamenti provenienti dall'Unione europea è, come si è visto, essenzialmente un controllo sulla corretta gestione di detti finanziamenti da parte degli organi gestori dei fondi, e si svolge secondo le normali procedure del controllo sulla gestione delle risorse finanziarie nazionali.
- Ogni anno ciascuna Sezione elabora un proprio programma, nel quale decide le gestioni che saranno assoggettate al controllo, tenendo conto anche degli indirizzi dettati annualmente dalla "Sezioni Riunite in sede di controllo" nella definizione del quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché dei relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima

# Altre forme di controllo

- Esistono almeno altre due forme di controllo della Corte dei conti sui finanziamenti provenienti dall'Unione europea:
  - Il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana “su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” (art. 2, comma 2, d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, di attuazione dello Statuto di autonomia)
  - Il controllo esercitato nelle forme previste dall'art. 12 della legge 259/1958 sulla gestione dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

- Peraltro, il controllo sulla gestione è di tipo “collaborativo”, nel senso che non ha finalità sanzionatorie, essendo orientato ad individuare le criticità nel processo gestionale ed a segnalarle alla stessa Amministrazione controllata e, soprattutto, agli organi politici elettivi (Parlamento, consigli regionali), suggerendo – eventualmente - le misure correttive.
- Nell’ambito del controllo sulla gestione dei fondi comunitari, oltre all’elaborazione del quadro finanziario, la Corte dei conti riveste un ruolo importante soprattutto per la verifica del funzionamento dei controlli messi in atto dagli enti gestori (o per individuare la carenza dei controlli).
- Importante, altresì, è il *follow-up* sulle misure messe in atto dall’amministrazione a seguito dei rilievi mossi dalla Corte dei conti.

- La verifica dei sistemi di controllo assume rilievo fondamentale, in quanto, accanto ad obblighi positivi (che sostanziano i principi di cooperazione e assimilazione), vi sono specifici profili di responsabilità comunitaria per la mancata attuazione delle misure di tutela.
- Infatti lo Stato membro deve dimostrare la non imputabilità della frode a proprie carenze di gestione e controllo, pena il mancato discarico della somma corrispondente all'importo frodato, secondo quanto stabilito dai regolamenti 1290/2005 (CE) artt. 32 e 33 e n. 1083/2006 (CE), art. 70, che prevedono l'imputazione, quantomeno parziale, allo Stato membro delle risorse non recuperate nei tempi e modi previsti, in presenza di profili di inadeguatezza nell'azione di prevenzione, contrasto e recupero.

- Qualora, nel corso dell'effettuazione dell'attività di controllo vengano rilevati casi di irregolarità o di frode che possano dar luogo a danno per le finanze pubbliche (nazionali o europee), la Sezione di controllo è tenuta, al pari di ogni altra amministrazione, ad informare la Procura regionale competente per territorio.
- Questa, in virtù del già citato “principio di assimilazione” agirà a tutela dell'erario dell'Unione con gli stessi mezzi con i quali agisce a tutela dell'erario nazionale.

# La giurisdizione della Corte dei conti in materia di frodi e irregolarità comunitarie

- A questo proposito, si evidenzia che, a partire dal 2003, la giurisdizione contabile è venuta progressivamente ad assumere un ruolo sempre più incisivo nel contesto degli strumenti giudiziari di contrasto alle frodi nei finanziamenti pubblici comunitari ed anche nazionali ad essi collegati oppure erogati in via autonoma.
- Non è errato affermare che le azioni dirette all'affermazione di responsabilità erariale nel settore dei finanziamenti comunitari e, in particolare, di quelli erogati dal Fondo sociale europeo hanno costituito le prime esperienze di azioni direttamente rivolte ai beneficiari finali dei fondi, in particolare nei primi casi costituiti da enti o associazioni private, normalmente in modo congiunto ad azioni nei confronti dei funzionari pubblici responsabili di omessi controlli o finanche compartecipi in modo doloso alla realizzazione delle illecite erogazioni o indebiti utilizzi dei fondi. Tale processo è stato reso possibile anche da una favorevole giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione in materia di attribuzione della giurisdizione.

- A tale proposito, ribadendo l'indirizzo inaugurato con l'ordinanza 1 marzo 2006 n. 4511, anche nel corso del 2010 la Corte di Cassazione a sezioni unite civili ha emesso sentenze contenenti importanti puntualizzazioni in ordine alla giurisdizione di responsabilità amministrativa intestata alla Corte dei conti, con le quali è stata, in sostanza, confermata la giurisdizione contabile anche sui **beneficiari finali** dei fondi pubblici indebitamente percepiti.
- La Suprema Corte, con dette pronunce, ha, inoltre, effettuato precisazioni:
  - sulla posizione degli amministratori – di fatto o di diritto – delle società o enti destinatari dei fondi;
  - riguardo al ruolo di soggetti intermediari a vario titolo coinvolti nei procedimenti,con affermazione, per tutti della giurisdizione contabile (Cass. Sez. un civ. n 5019 del 3 marzo 2010; ord.n. 9966 del 27 aprile 2010, n. 9963 e 9967 del 27 aprile 2010) e con riferimento a qualsiasi tipologia di fondo, sia nazionale che di derivazione comunitaria.

- La giurisdizione contabile è stata esclusa, invece, nel caso di mera attività di collaborazione o assistenza esterna da parte di privato professionista (Cass. sez. un. civ. sentt. nn. 23599, 23600 e 23601, tutte in data 22 novembre 2010), poiché la Corte ha evidenziato che, in tali casi non era ascrivito al soggetto privato un rapporto “organico” con la società (indebitamente) destinataria di fondi pubblici, né era stato prospettato, nemmeno astrattamente, un legame con la società che potesse far ritenere che lo stesso agisse “come amministratore di fatto” della società. In effetti la stessa Procura regionale della Corte dei conti aveva qualificato il soggetto come “collaboratore” della società, la cui figura, qualora sia estranea alla gestione del pubblico denaro, non può integrare quel “rapporto di servizio” (di fatto) con la P.A. atto a giustificare l’insorgere a suo carico di una “responsabilità erariale”.
- La giurisdizione contabile viene esclusa, anche dalla giurisprudenza della stessa Corte dei conti, qualora il privato abbia percepito le somme senza che per l’erogazione potesse individuarsi la realizzazione di un fine di interesse pubblico, vale a dire quando in capo al percettore non insorgono obblighi gestionali.
- Il discrimine della sussistenza o meno della giurisdizione contabile è stato più volte individuato dalla Suprema Corte nella natura pubblica delle risorse e in un “allargamento” della concezione tradizionale del “rapporto di servizio”.

■ Con riguardo agli effetti dell'esercizio dell'azione di responsabilità, esso può rivelarsi particolarmente efficace qualora accompagnato dal ricorso:

- al sequestro conservativo di cui all'art. 5 della legge n. 19/1994, nei casi in cui i normali mezzi di recupero attuati dall'amministrazione (che non vengono meno, né sono sostituiti dall'azione erariale) si possano rivelare inadeguati; molto positive si sono rivelate le esperienze di coordinamento nelle azioni di contrasto attuate da alcune procure regionali con l'Autorità giudiziaria ordinaria e con la stessa amministrazione danneggiata;
- agli ulteriori strumenti di natura cautelare attribuiti al pubblico ministero contabile dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1 comma 174 della legge 266/2005 che consente infatti al PM presso la Corte dei conti di avvalersi di “.. tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”).

# Gli strumenti conoscitivi e di indagine

## ■ L'I.M.S.

- In questo ambito riveste particolare importanza l'I.M.S. (Irregularities Management System), disciplinato dai Reg. (CE) n. 1681/91 (modificato dal Reg. (CE) n. 2035/05) e il Reg. (CE) n. 1828/06 in tema di Fondi strutturali, che pongono a capo dei Paesi membri un obbligo di comunicazione alla Commissione europea – OLAF dei casi di irregolarità/frode a danno del bilancio comunitario.
- La procedura di trasmissione alla Commissione Europea - OLAF delle notizie inerenti casi di irregolarità/frode, prevede l'invio delle informazioni tramite un sistema telematico dedicato, denominato per l'appunto I.M.S., gestito dall'OLAF medesimo.
- L'Italia ha attuato tali previsioni con la circolare interministeriale del 12 Ottobre 2007 recante "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario". La materiale compilazione delle segnalazioni d'interesse compete a tutte le Autorità di gestione che accertano i fatti di irregolarità/frode per il successivo inoltro alla Commissione europea – Ufficio Europeo lotta antifrode (OLAF) a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio.

- L'architettura informatica dell'I.M.S. prevede l'accesso a diversi livelli organizzativi, secondo i seguenti ruoli:
  - creatore (Autorità di Gestione): colui che origina la scheda inserendo tutti gli elementi disponibili e necessari per poi trasmetterla al livello superiore;
  - sub manager (Autorità di Gestione): colui che avalla o rigetta (con gli opportuni rilievi) il prodotto ricevuto dal creatore . Infatti, può: - avallarne il contenuto ed inoltrare la segnalazione al manager ; rigettarlo, motivando tale scelta e chiedendo al CREATORE di effettuare le dovute correzioni;
  - manager (PCM - Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie): colui che riceve le segnalazioni dal sub manager provvede ad un'analisi dei dati inseriti con la possibilità di: - avallarne il contenuto ed inoltrare la segnalazione all'OLAF; - rigettarle motivando tale scelta;
  - osservatore : che può solo monitorare il flusso delle comunicazioni senza poter intervenire in merito.
- La Procura generale, nel dicembre 2010, con la cooperazione del comando della Guardia di Finanza presso la PCM dipartimento per le politiche europee, ha avviato le procedure di accreditamento della procura generale e delle procure regionali per l'accesso diretto al sistema IMS, con finalità informative di coordinamento con la qualifica di osservatore, accesso diretto che si è realizzato nel corso del 2011

## ■ L'accordo OLAF – Corte dei conti

- Il 23 giugno 2006, in relazione al principio del coordinamento espressamente indicato nell'art. 325 del Trattato, è stato sottoscritto il protocollo di collaborazione tra l'Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF) e la Procura Generale della Corte dei conti.
- In base a detto protocollo, *“Con la finalità di prevenire e combattere il fenomeno delle frodi e le altre attività illecite che danneggiano gli interessi finanziari della Comunità (frodi CE) le parti dell'accordo si prefiggono di darsi reciproca assistenza nel compimento del loro dovere istituzionale di condurre indagini indipendenti. Le parti (...) si prestano reciproca assistenza amministrativa, in particolare per quanto concerne lo scambio, spontaneo o su richiesta, di informazioni rilevanti per la prevenzione e l'individuazione di frodi CE così come di frodi a danno degli interessi finanziari della Repubblica italiana. Nel fornire le informazioni richieste le parti si prefiggono di agire come stessero operando per i propri interessi”*.

- A seguito dell'accordo è stata attivata la rete di contatto fra magistrati della Procura Generale, delle Procure regionali e dell'OLAF.
- Tra le previsioni dell'accordo vi è anche quella della collaborazione tra le parti: a) nel campo della formazione professionale, di seminari e incontri di aggiornamento attraverso un reciproco scambio di informazioni; b) invitandosi vicendevolmente a partecipare alle connesse attività in programma di comune interesse, nonché organizzando attività congiunte nel settore.
- La Procura Generale ha partecipato anche nel 2010, unitamente all'ufficio stampa della Corte dei conti, anche alle attività dell'OLAF in tema di comunicazione istituzionale antifrode (rete OAFCN).


- Risulta costantemente implementato il valido sistema di comunicazioni da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza, che invia sistematicamente copia delle segnalazioni da essa inoltrate a varie amministrazioni in seguito alla conclusione di indagini relative alle frodi comunitarie.
- Del resto, la Guardia di Finanza resta anche la forza di Polizia di elezione della Corte dei conti per l'espletamento delle indagini istruttorie, sia in virtù della espressa previsione normativa (vedi, da ultimo, art. 2 comma 4 l. 19/94) che ha portato anche alla creazione di specifiche Sezioni presso i Nuclei di P.T., sia per l'alta specializzazione in materia di indagine economico-finanziaria che compete a detto Corpo

- Va, peraltro, evidenziato che anche il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, nell'ambito della attività investigativa e di controllo nel settore delle contribuzioni agricole e nelle frodi agroalimentari di cui al dpr 129/2009, procede all'inoltro alla Procura Generale ed alle Procure regionali delle segnalazioni relative alla conclusione di indagini riguardanti indebite percezioni o truffe nel settore dei contributi in agricoltura.
- Sono, inoltre, mantenuti stretti contatti con la Direzione nazionale antimafia per le fattispecie di interesse di tale ufficio ed è attiva la collaborazione della Procura Generale nelle attività di sensibilizzazione in sede nazionale e regionale sul tema del contrasto alle frodi promossa dal Comitato nazionale per la lotta alle frodi comunitarie (COLAF)

- Rimane, infine, molto attivo il rapporto tra Procura della Repubblica e Procura della Corte dei conti, in applicazione dell'art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p., che prevede la trasmissione alla Procura contabile, da parte del P.M. ordinario, della comunicazione dell'esercizio dell'azione penale per un reato che abbia causato un danno per l'erario.
- Con circolare del 30 dicembre 2010, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza di tale comunicazione e della sua tempestività, evidenziando, nel contempo, l'evoluzione della responsabilità amministrativa e delle fattispecie in essa inquadrabili, dal punto di vista dell'ampliamento sia dei soggetti coinvolti, sia delle ipotesi di danno erariale.

# Dati conoscitivi e statistici

# Irregolarità e frodi nei Fondi comunitari comunicazioni OLAF 2003-2011 Dato nazionale




Fonte: IMS-OLAF a gennaio 2012

# Situazione Umbria

**FEAOG-O; ,0**  
**SFOP; ,0**

**FSE**  
**167.693 euro da**  
**recuperare**



**FESR**  
**250.710 euro da**  
**recuperare**

**Irregolarità e/o frodi nella Regione UMBRIA - Fondi strutturali -**  
**Anno di comunicazione 2003-2011 casi aperti (Fonte IMS\_OLAF gennaio 2012)**

# Umbria:

## analisi delle irregolarità e frodi comunitarie

### Anno di comunicazione 2003-2011

	n. casi segnalati	n. casi chiusi dalla Comm.ne	n. casi aperti	totale importo irregolare liquidato dei casi aperti	tot. importo recuperato dei casi aperti	totale importo da recuperare dei casi aperti	dei casi aperti n. casi decertificati	totale importo decertificato
<b>FESR</b>	8	6	2	250.710	0	250.710	1	60.603
<b>FSE</b>	19	18	1	167.693	0	167.693	0	0
<b>FEAOG-O</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SFOP</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>418.403</b>	<b>0</b>	<b>418.403</b>	<b>1</b>	<b>60.603</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati estratti dal sistema IMS-OLAF a gennaio 2012

# Dettaglio per periodo di programmazione

	PROGR.	n. casi aperti	importo da recuperare
FESR	1994-1999	1	190.107
	2007-2013	1	60.603
			<b>250.710</b>
FSE	1994-1999	1	167.693

## situazione dei casi chiusi dalla Commissione

<b>FESR</b>	<b>2000-2006</b>	6	5	433.967	DECERTIFICATI
			1	70.000	RECUPERATO
			<b>6</b>	<b>503.967</b>	<b>TOTALE</b>
<b>FSE</b>	<b>2000-2006</b>	18	16	503.576	DECERTIFICATI
			2	79.312	RECUPERATI
			<b>18</b>	<b>582.888</b>	<b>TOTALE</b>

# Attività giurisdizionale

## Anno 2011

- I dati sono tratti dalla Relazione del Procuratore Generale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012.
- Le sentenze emesse nella materia, nel corso del 2011 costituiscono anche il parziale esito delle azioni promosse nel periodo 2007 - 2008 – 2009 - 2010, successivamente al riconoscimento della giurisdizione contabile anche sui beneficiari finali (438 citazioni per importo di 337 milioni di euro).
- Si precisa, peraltro, che l'importo della citazione si riferisce al danno complessivamente inteso, nell'ambito del quale normalmente solo una quota e solo con riferimento ai casi di cofinanziamento europeo, pari di norma al 50% è costituita dal finanziamento comunitario, mentre la parte restante è erogata dallo Stato, dalla regione o anche, in alcuni casi, da altri enti pubblici.

- Per quanto concerne l'attività del 2011, si ritiene di menzionare, tra le altre:
- una decisione di primo grado (sentenza Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 880/2011) con condanna di associazione non governativa per l'importo di euro 802.919,40;
- una iniziativa giudiziaria (svolta da Procura Lombardia in collaborazione con OLAF e Guardia di finanza) con sequestro conservativo di importo di euro 53.364.364 (giudizio 27092-ordinanza 138/2011 relativa a soc. "Sineura" e altri e concernente finanziamenti alla ricerca e allo sviluppo tecnologico in ambito transnazionale).
- Le due fattispecie riguardano "fondi diretti", ovvero finanziamenti direttamente erogati dall'Unione europea a beneficiari finali; ciò sta a significare che in tali casi l'ente danneggiato è direttamente l'Unione europea, che trova nella sentenza della Corte un titolo esecutivo civile direttamente azionabile senza alcuna costituzione di parte civile nel processo penale.
- Un'ulteriore indagine sviluppata in ambito nazionale dalle Procure regionali Marche, Puglia, Sardegna, Basilicata, Umbria, Calabria e Lazio su impulso iniziale dell'OLAF e la collaborazione investigativa della Guardia di finanza ha riguardato l'indebita percezione da parte di numerosissimi fittizi beneficiari di aiuti in agricoltura (settore "Set Aside"- messa a riposo dei terreni) erogati da AGEA con il concorso di alcuni funzionari dello stesso ente per un importo complessivo di oltre 26 milioni di euro.

- Nel 2011 risultano emesse, in primo grado, complessivamente 111 sentenze, per un importo complessivo di € 64.995.951,05 (nel 2010 erano state emesse 93 sentenze per un importo di condanne pari a € 75.706.200,81 nel 2009 n. 60 sentenze per € 24.561.891,51).
- Suddividendo le decisioni in base al tipo di fondo richiamato in sentenza, risulta un ammontare di € 2.975.447,28 relative al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), € 6.214.858 relative al FEOGA (Fondo europeo orientamento e garanzia in agricoltura), € 4.334.244,28 relative al Fondo sociale europeo (FSE), € 18.111.929,40 relative ad interventi infrastrutturali finanziati con la legge 488/1992 ed € 33.153.366,46 relative ad interventi finanziati da altre leggi statali o regionali
- Le sezioni di appello hanno emesso sentenze nel settore dei finanziamenti pubblici, con condanne per un importo complessivo di € 18.825.661.
- Per quanto riguarda gli atti di citazione in materia ad opera delle Procure regionali, nel 2011 ne risultano complessivamente emessi 190, per un importo cumulativo di € 157.997.247,58, (nel 2010: 159 atti per totali € 152.632,57; nel 2009: 145 atti per totali € 136.260.993,02; nel 2008: 92 atti per totali 67,02 milioni di euro; nel 2007: 57 atti di citazione per complessivi 15,5 milioni di euro)